

Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche dell'Occupazione Settore Politiche di Sviluppo Industria e Artigianato

PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER L'ARTIGIANATO

(di cui all'art. 43 della legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3)

ANNO 2009

BANDO MISURA 1.1 "CREAZIONE D'IMPRESA" APERTURA DAL 15 MARZO AL 15 APRILE 2010

Asse 1 Creazione d'impresa, innovazione e competitività

Misura 1.1 - Creazione d'impresa- Contributi in conto capitale

A. Finalità

Favorire la creazione di nuove imprese artigiane singole con particolare riguardo alle iniziative promosse da imprenditoria femminile e giovani.

B. Descrizione dell'intervento

Per sostenere l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali la Misura in esame prevede tre tipologie di agevolazione:

1. Contributi in conto capitale

I contributi sono riconosciuti a fronte di progetti di investimento finalizzati alla creazione di nuovi insediamenti produttivi o di servizio.

Nel caso di acquisto di nuove unità immobiliari, l'investimento deve comprendere altresì l'acquisto di impianti produttivi, macchinari, attrezzature, arredi e beni immateriali per un valore non inferiore al 15% del valore degli immobili stessi.

I suddetti contributi sono concessi secondo la regola "de minimis", così come definita dalla Commissione europea nel Regolamento n.1998/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L379/5 del 28 dicembre 2006, che prevede l'importo massimo di 200.000,00 euro di aiuti complessivi a titolo "de minimis" ottenibili dall'impresa nell'arco di tre esercizi finanziari, salvo quanto previsto per il settore dei trasporti.

L'intensità di agevolazione è fissata nella misura del:

Beneficiari	% di contributo in "de minimis"
Imprese di nuova costituzione	30 nel limite massimo di € 50.000,00
Imprese costituite da donne ai sensi della legge 25/2/92 n. 215	40 nel limite massimo di € 50.000,00
Imprese costituite da giovani ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 3/2003	50 nel limite massimo di € 50.000,00

I previsti contributi in conto capitale sono cumulabili esclusivamente con:

- 2. il mutuo agevolato che l'azienda può ottenere attraverso Artigiancassa SpA per la parte di investimento non coperta dal contributo stesso, come previsto nella misura 1.2;
- 3. le garanzie che l'azienda può ottenere attraverso il Confart, per l'importo di tutto l'investimento, come previsto nella misura 1.3

Al momento della presentazione della domanda, i piani di investimento devono essere già definiti con un progetto dettagliato dell'investimento previsto. Non sono ammissibili variazioni del progetto fino all'approvazione dello stesso da parte di FI.L.S.E. o fino a 180 giorni dalla presentazione dell'istanza di agevolazione da parte dell'impresa.

C. Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili ai benefici di cui alla presente misura, le spese sostenute dai soggetti beneficiari per l'esclusiva attività artigiana e di quelle attività ad essa complementari, documentate da titoli di spesa di importo minimo, al netto di I.V.A., e di eventuali spese non ammissibili di €500,00, in particolare:

- 1. acquisto di suolo (area) ed acquisto dell'immobile sede dell'attività;
- costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di fabbricati, opere impiantistiche relative agli stessi, acquisto di materie prime e semilavorati, purché in possesso del requisito di cantierabilità al momento della richiesta di erogazione delle agevolazioni, in qualunque forma venga effettuata (anticipo, acconto, saldo), come specificato nell'Allegato A (Approfondimenti Tecnici inerenti il bando "PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER L'ARTIGIANATO 2009 Misura 1.1 Creazione d'impresa");
- 3. acquisto di macchinari, attrezzature, arredi, impianti, mezzi mobili strettamente necessari al ciclo produttivo dimensionati all'effettiva produzione e identificati singolarmente, beni strumentali, software, brevetti;
- 4. costi di progettazione e direzione lavori, nella misura massima del 5% del costo complessivo delle opere di cui al punto 2, ricompresi nel programma di investimento nonché gli oneri per l'elaborazione dei piani di sicurezza.

Tutti i titoli di spesa inerenti le voci precedenti dovranno essere intestati al soggetto richiedente il contributo salvo il caso di acquisto attraverso contratti di locazione finanziaria, dove la spesa ammissibile è pari al costo del bene, fatturato dal fornitore alla società di leasing, al netto degli interessi e degli altri oneri accessori. Il contratto deve prevedere la clausola del riscatto.

In ottemperanza a quanto previsto dal regolamento di esecuzione, di cui al D.P.R. 3 ottobre 2008 n.196, del regolamento (CE) n. 1083/2006:

- a) nel caso di acquisto di immobile o suolo, le spese saranno ammissibili solo se documentate anche da perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attesti il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale, oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario (allegato 3) e da dichiarazione da parte del venditore che l'immobile oggetto dell'investimento non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche nel corso dei dieci anni precedenti (allegato 4);
- b) nel caso di acquisto di macchinari ed attrezzature usati, con esclusione delle spese di cui al successivo punto g), le spese saranno ammissibili solo se documentate anche da una dichiarazione del venditore attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario (allegato 6) e da un certificato emesso da un tecnico iscritto ad Ordine o Albo professionale, dalla quale risulti che il prezzo dei macchinari o delle attrezzature usati non è superiore al valore di mercato ed è inferiore al costo di macchinari o attrezzature similari nuovi e le caratteristiche tecniche dei macchinari o delle attrezzature usati sono adeguate alle esigenze e sono conformi alle pertinenti norme e standards (allegato 5).

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a. spese per l'acquisto di immobili destinati esclusivamente alla sede legale o amministrativa dell'impresa;
- b. spese per atti notarili, consulenze, registrazioni, tasse e imposte;
- c. spese relative al trasferimento a vario titolo della disponibilità di beni immobili e mobili tra coniugi, parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale;
- d. spese fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto;
- e. spese relative a prestazioni effettuate con personale dell'impresa richiedente il contributo inclusi il titolare, i soci, gli amministratori e coloro che comunque ricoprono cariche sociali;
- f. spese concernenti esclusivamente lavori di manutenzione ordinaria secondo quanto previsto dall'art. 6 della Legge Regionale n. 16/2008 e ss.mm.ii. e beni di consumo;
- g. spese per acquisto di mezzi ed attrezzature per attività di trasporto conto terzi e di persone;
- h. spese per acquisto di mezzi mobili targati per il trasporto merci usati.

Non sono ammessi a contributo i programmi di investimento di importo complessivo ammissibile inferiore a € 25.000.00.

I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti né tramite permuta, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.

D. Decorrenza e termine di ammissibilità delle spese

Per il contributo in conto capitale, i programmi di investimento agevolabili dovranno prevedere:

- l'avvio a partire dal 01 gennaio 2009;
- la conclusione entro il termine finale assegnato nel provvedimento di concessione del contributo e, comunque, non oltre il termine di 24 mesi dalla data di ricezione della comunicazione della concessione del contributo stesso Le date di avvio e di conclusione del programma sono determinate dalle date rispettivamente del primo e dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.

Per i beni acquisiti a mezzo di contratto di locazione finanziaria, i titoli di spesa suddetti sono quelli intestati alla società di leasing.

E. Soggetti beneficiari

Sono considerate imprese di nuova costituzione quelle:

 a) che alla data di presentazione della domanda di contributo siano iscritte a partire dal 01 gennaio 2009 al Registro delle Imprese ed all'Albo delle imprese artigiane, salvo le imprese che pur iscritte al Registro delle imprese antecedentemente al 01 gennaio 2009 non risultino avere iniziato alcuna attività; b) persone fisiche che ottengano l'iscrizione al competente Albo provinciale delle imprese artigiane in forma individuale o societaria entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;

e che realizzino una nuova iniziativa imprenditoriale da considerarsi come realizzazione di un nuovo insediamento, nuova organizzazione di personale, attrezzature e impianti.

Non sono considerate nuove imprese quelle:

- a) che, pur di nuova costituzione, svolgono un'attività derivante da scorpori di rami aziendali, acquisto o affitto d'azienda, etc.;
- b) la cui compagine sociale sia composta da persone fisiche e/o giuridiche che svolgano analoghe attività in forma imprenditoriale o attraverso partecipazioni superiori al 40% delle quote in altre imprese, detenute sia singolarmente che congiuntamente;
- c) La cui compagine sociale sia composta da persone fisiche e/o giuridiche che abbiano svolto per un periodo complessivo superiore a sei mesi, a partire dal 01 gennaio 2009 fino alla data di approvazione del presente bando, analoghe attività in forma imprenditoriale o attraverso partecipazioni superiori al 40% delle quote in altre imprese detenute sia singolarmente che congiuntamente;
- d) La cui compagine sociale sia composta da persone fisiche e/o giuridiche che abbiano detenuto per un periodo complessivo superiore a sei mesi, singolarmente o congiuntamente partecipazioni superiori al 40% delle quote in altre imprese esercenti analoghe attività e cessate a partire dal 01 gennaio 2009 fino alla data di approvazione del presente bando;
- e) le ditte individuali il cui titolare svolga o abbia svolto, per un periodo complessivo superiore a sei mesi, a partire dal 01 gennaio 2009 fino alla data di approvazione del presente bando, analoghe attività in forma imprenditoriale o attraverso partecipazioni superiori al 40% delle quote in altre imprese.

N.B. per attività si intende quella desumibile da quanto dichiarato/risultante presso la CCIAA e, limitatamente agli aspiranti imprenditori, da quanto dichiarato in domanda.

Sono esclusi dai contributi di cui alla presente misura i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa ad esclusione dei consorzi di produzione e servizi alla produzione così come definiti dall'Art. 7 L.R. 3/2003 e costituiti a far data dal 01/01/2009 per cui non si applicano le condizioni di cui sopra.

Per quanto riguarda i consorzi di servizi alla produzione non sono ammesse le attività di servizi alle imprese cod. 72.30 e i cod. 74 della Classificazione delle Attività Economiche ATECO 2002.

F. Copertura geografica

Tutto il territorio regionale.

G. Risultati attesi

a) Indicatori di realizzazione

Numero di domande ammesse ai contributi (con separata indicazione di quelle create da giovani di cui all'art. 57, comma 2, della legge regionale n° 3/2003 e di quelle create da donne di cui alla legge 25/2/1992 n. 215).

b) Indicatori di risultato

Numero di nuove imprese create (con separata indicazione di quelle create da giovani di cui all'art. 57, comma 2, della legge regionale n° 3/2003 e di quelle create da donne di cui alla legge 25/2/1992 n. 215).

Numero di posti di lavoro creati.

Numero dei beni immobili produttivi acquistati/costruiti.

Valore degli investimenti in beni immobili produttivi acquistati/costruiti.

Valore degli investimenti in beni strumentali acquistati.

H. Attuazione

1. Autorità responsabile

Regione Liguria – Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche dell'Occupazione – Settore Competitività e Innovazione del Sistema Produttivo

2. Soggetto attuatore

In corrispondenza alle diverse tipologie di intervento l'attività di gestione sarà affidata, sulla base di convenzione, ai seguenti soggetti:

- Aiuti in conto capitale: FILSE SpA

I. Modalità attuative

La misura sarà attuata attraverso le procedure indicate nelle suddette convenzioni e l'istruttoria delle domande presentate è svolta dai soggetti attuatori.

- Per l'accesso al contributo in conto capitale, le domande dovranno essere spedite a FILSE S.p.A. a decorrere dalla data del 15 marzo fino al 15 aprile 2010 compresi.

La domanda deve essere indirizzata a:

Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. Via Peschiera, 16 - 16122 Genova.

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione deve essere apposta la dicitura:

DOMANDA DI CONTRIBUTO AI SENSI DEL PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER L'ARTIGIANATO 2009 Misura 1.1. – "Creazione d'impresa".

La domanda, compilata utilizzando la modulistica appositamente predisposta e reperibile presso la FI.L.S.E. S.p.A. o direttamente presso il sito Internet www.filse.it, deve essere prodotta, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo, in originale, corredata della prescritta documentazione e sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'impresa richiedente o dal soggetto di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 3/2003. Inoltre la domanda e la relativa documentazione dovranno essere inviate pinzate in solido a formare un unico plico, numerate in ogni pagina e poste nella corretta sequenza.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda a valere sulla misura entro i termini sopra indicati.

Casi di irricevibilità:

- domande inviate al di fuori dei termini prescritti da bando;
- domande inviate non a mezzo posta raccomandata.

Casi di inammissibilità:

- domande non sottoscritte dal legale rappresentante o dai soggetti di cui all'art. 2, comma 3 della legge regionale n. 3/2003;
- invio di documentazione priva del modulo di domanda.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione delle domande e della determinazione delle priorità di arrivo, le domande stesse dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, esclusivamente a mezzo posta tramite raccomandata

Le domande spedite al di fuori dei termini stabiliti saranno considerate irricevibili.

L'istruttoria delle domande viene effettuata dalla FI.L.S.E. S.p.A., sentito il Comitato Tecnico per l'Artigianato di cui all'art. 40 della Legge Regionale n. 03/2003, con procedura valutativa a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e nel caso di più domande spedite nella stessa data si procederà, per l'inserimento nell'elenco cronologico, al sorteggio in presenza di notaio.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute è attuato in conformità alle disposizioni della legge regionale 6/6/1991, n. 8 e del relativo regolamento di attuazione (Reg. regionale 4 luglio 1994 n. 2) e ss.mm., nonché alle disposizioni direttamente applicabili della Legge 11/2/2005 n. 15 recante "Modifiche ed integrazioni alla Legge 7/8/1990 n. 241 concernente le norme generali sull'azione amministrativa", e deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Il primo atto del responsabile del procedimento è costituito dalla comunicazione dell'avvio dello stesso che il responsabile del procedimento trasmette al richiedente entro il decimo giorno successivo al ricevimento della domanda, salvo altre modalità previste dall'art. 10 della L.R. 6 giugno 1991 n. 8 e ss.mm.ii. e dall'art. 5 del Regolamento Regionale 4 luglio 1994 n. 2 in caso di numero di destinatari superiore a cento.

In caso di domande irregolari o incomplete è assegnato, per la regolarizzazione o il completamento, un termine perentorio di 15 giorni decorrente dalla data di ricevimento della richiesta, oltre il quale la domanda è considerata inammissibile.

Qualora nel corso dell'istruttoria si renda necessaria l'integrazione dei dati e delle informazioni fornite dal richiedente il responsabile del procedimento provvede alla specifica richiesta assegnando un termine perentorio di 15 giorni decorrente dalla data di ricevimento della medesima, trascorso il quale il progetto è valutato sulla base della documentazione agli atti.

Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 23 e seguenti della legge regionale 6/6/1991 n. 8 e relativo regolamento e degli articoli 15 e seguenti della Legge 11/2/2005 n. 15 recante "Modifiche ed integrazioni alla Legge 7/8/1990 n. 241 concernente le norme generali sull'azione amministrativa".

L'attività procedimentale si conclude con l'adozione di una determinazione di accoglimento o di rigetto della domanda stessa. In entrambe le circostanze l'atto finale deve essere motivato. Nell'ipotesi in cui il procedimento debba concludersi con il rigetto della domanda il responsabile, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda medesima. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, che comunque non riaprono i termini previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria richiesta, restando, pertanto, ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale (si veda art. 6 della Legge 11/2/2005 n. 15 recante "Modifiche ed integrazioni alla Legge 7/8/1990 n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa").

J. Erogazione dell'agevolazione

L'erogazione può avvenire secondo le seguenti modalità:

- in un'unica soluzione alla conclusione dell'investimento, previa rendicontazione dell'intervento, da effettuarsi mediante presentazione:
 - di copia dei relativi documenti di spesa;
 - di una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., contenente l'elenco dettagliato riepilogativo delle fatture (Allegato 7), nel quale deve essere attestata la conformità agli originali, la regolarità fiscale, e deve essere dichiarato che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa finanziata, a fatture pagate a saldo senza che su di esse siano stati praticati sconti o abbuoni (Allegato 8);
 - di un rapporto dettagliato sulla realizzazione del programma di investimento presentato, redatto, datato e sottoscritto da un qualificato professionista, iscritto ad albo pubblico, contenente (Allegato 9):
 - descrizione delle spese effettuate, suddivise tra le singole voci del programma stesso;
 - dimostrazione della corrispondenza tra le spese effettuate, le singole voci del programma e le fatture presentate;
 - valutazione tecnico-economica dei risultati conseguiti;
 - documentazione fotografica dettagliata dell'investimento realizzato.

- tramite richiesta di un anticipo pari al 40% del contributo concesso dietro presentazione di una garanzia fidejussoria "a prima richiesta" con istituti bancari o assicurativi a favore della FILSE S.p.A. a garanzia dell'esecuzione dell'intervento secondo il modello Allegato 10.
- tramite richiesta di un acconto pari al 50% del contributo concesso sulla base:
 - di copia dei relativi documenti di spesa;
 - di una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., contenente l'elenco dettagliato riepilogativo delle fatture (Allegato 7), nel quale deve essere attestata la conformità agli originali, la regolarità fiscale, e deve essere dichiarato che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa finanziata, a fatture pagate a saldo senza che su di esse siano stati praticati sconti o abbuoni (Allegato 11);
 - di uno stato di avanzamento del programma redatto, datato e sottoscritto da qualificato professionista iscritto ad Albo pubblico pari al 50% della spesa ammessa a contributo (Allegato 12).
- Il saldo sarà erogato a presentazione della documentazione finale di spesa che dovrà essere presentata perentoriamente entro e non oltre 6 mesi dalla data ultima per il completamento dell'investimento, pena la decadenza dei benefici

La richiesta di anticipo del 40% e dell'acconto del 50% possono essere cumulate fra loro.

I soggetti di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 3/2003 dovranno dimostrare, contestualmente alla richiesta di erogazione dell'anticipo o dell'acconto o del saldo quanto segue:

- 1. alla richiesta dell'anticipo o dell'acconto del contributo loro concesso l'avvenuta iscrizione al Registro imprese presso la competente Camera di Commercio;
- 2. alla richiesta del saldo l'avvenuta iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge regionale n.3/2003;

Nel caso di costituzione di nuova società, successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo da parte dell'aspirante imprenditore, dovrà essere accertato che i soci della nuova società possedevano singolarmente, al momento di presentazione della domanda, i requisiti previsti al punto E del presente bando.

E' consentita una sola modificazione del programma di investimento già approvato, previa autorizzazione della FILSE S.p.a., a pena di inammissibilità delle spese non preventivamente autorizzate; nel caso di variazioni che non alterino in alcun modo la finalità ultima dei beni variati, non risulta necessaria richiesta di modifica, ma è sufficiente una comunicazione preventiva alla F.I.L.S.E.

Qualora il soggetto destinatario dei benefici di legge non realizzi totalmente il programma approvato ed il costo dell'investimento risulti inferiore a quello stabilito nell'atto di concessione, il contributo relativo verrà proporzionalmente ridotto sempreché la FILSE S.p.A. accerti che le finalità dell'investimento siano state sostanzialmente conseguite. Ove l'investimento effettuato, benché non realizzato totalmente, comporti comunque la concessione del contributo nel suo ammontare massimo, questo viene mantenuto.

La spesa di investimento totale realizzata a consuntivo non potrà comunque risultare inferiore al 50% di quella ammessa all'agevolazione ed inferiore al limite minimo di cui al penultimo comma del punto C del bando. L'intervento realizzato deve essere costituito, in ogni caso, da beni mobili e immobili, finiti, funzionali e funzionanti.

K. Obblighi dei beneficiari

Tutti i beneficiari sono obbligati a:

- 1. eseguire in modo puntuale e completo l'iniziativa finanziata entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del contributo, conformemente al progetto presentato e alle eventuali prescrizioni tecniche imposte dalle concessioni, nulla-osta e autorizzazioni;
- 2. comunicare preventivamente eventuali variazioni o modifiche sostanziali nei contenuti dell'intervento finanziato; sono ammesse variazioni delle singole voci di spesa ammessa, anche a seguito di varianti progettuali nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti, solo nel limite della somma dichiarata ammissibile a finanziamento, purché non alterino le finalità dell'intervento e rispettino i requisiti indicati alla lettera J ultimo comma.
- 3. mantenere la proprietà e/o l'uso degli immobili per almeno 5 anni dal completamento del piano di investimento agevolato (data dell'ultimo titolo di spesa agevolato);
- 4. mantenere la proprietà e/o l'uso dei beni strumentali per almeno 3 anni dal completamento del piano di investimento agevolato (data dell'ultimo titolo di spesa agevolato);

L. Revoche

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi originariamente previsti in sede di concessione del contributo quest'ultimo viene revocato.

Si procede altresì alla revoca parziale o totale del contributo in conto capitale nei seguenti casi:

- 1. il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
- 2. il beneficiario abbia ottenuto per i beni del medesimo programma di investimento oggetto della concessione, altre agevolazioni previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatta salva la possibilità di cumulo prevista nel presente bando;
- 3. cancellazione dell'impresa dall'Albo provinciale delle imprese artigiane entro tre anni dalla liquidazione del contributo, salvo che la cancellazione avvenga a causa della morte o dell'invalidità permanente del beneficiario nonché del passaggio dell'impresa al settore dell'industria o per trasferimento dell'impresa ad altro soggetto debitamente iscritto all'albo provinciale delle imprese artigiane, ove assuma anch'esso tutti gli obblighi derivanti dalla concessione del contributo;
- 4. il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alle finalità previste, a quanto prescritto nel provvedimento di concessione dell'agevolazione o da successive determinazioni;
- 5. risoluzione del contratto di locazione finanziaria;
- 6. il beneficiario non abbia rispettato gli obblighi di cui al precedente punto K.

In deroga agli obblighi di cui ai punti 3) e 4), è consentita la cessione della proprietà e/o uso dei beni agevolati esclusivamente ad altre imprese artigiane costituite secondo i requisiti di cui al punto E del bando.

Il contributo può essere revocato in caso di inosservanza delle condizioni poste nel provvedimento di concessione.

La somma da restituire comprende il capitale liquidato e gli interessi legali dal momento del versamento del contributo a quello della restituzione.

M. Controlli

La Regione e la FI.L.S.E. S.p.A potranno effettuare in qualsiasi momento controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità alle finalità per le quali le iniziative stesse sono state finanziate.

N. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003

Ai sensi del Decreto legislativo 30/6/2003, nº 196 i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Ai sensi dell'art. 7 del D. lgs. citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne la correzione, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento e può esercitare gli altri diritti previsti in tale articolo.

Le procedure per la concessione e la revoca delle agevolazioni nella forma del contributo in conto interessi e del riconoscimento di garanzie sono disciplinate, rispettivamente, nell'ambito delle misure 1.2 e 1.3 del presente piano annuale.

O. Dotazione finanziaria e modalità di gestione dei fondi

Contributi in conto capitale

I contributi in conto capitale a favore delle nuove imprese artigiane saranno finanziati con quota parte del "Fondo regionale per l'artigianato" costituito presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico S.p.A. (FILSE), in attuazione dell'art.38 della legge regionale n° 3/2003 di cui al capitolo 7960 del Bilancio della Regione Liguria.

La quota del conferimento a FILSE S.p.A. che dovrà essere riservata alla concessione dei contributi di cui sopra è fissata per l'anno 2009 in € 3.294.650,20 di cui il 50% destinato a norma dell'art. 57 della legge regionale n° 3/2003 alla sezione del Fondo a sostegno delle iniziative proposte da giovani imprenditori.

E' disposto che al termine dell'esercizio finanziario la quota di stanziamento eventualmente non utilizzata per carenza di domande da parte dei giovani imprenditori possa essere destinata a sostegno delle nuove imprese non costituite da giovani e viceversa. Le domande dichiarate ammissibili a contributo ma non finanziate per carenza dello stanziamento di cui al precitato 2° capoverso saranno a loro volta finanziate fino alla concorrenza con le relative risorse eventualmente recate dal bilancio per l'anno 2009. Le residue domande ammissibili a contributo ma non finanziate con le suddette risorse decadranno dal beneficio dell'agevolazione di cui trattasi.

Elenco dei documenti da presentare <u>obbligatoriamente</u> per la richiesta del contributo in conto capitale previsto dal Piano annuale degli interventi per l'artigianato (di cui all'art. 43 della legge regionale 2 gennaio 2003 n. 3) - Misura 1.1 "Creazione d'impresa":

- domanda di contributo con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato 1);
- relazione illustrativa dell'organizzazione dell'impresa, delle attività e del programma degli investimenti (allegato 2);
- copia dei preventivi/fatture di spesa, preliminare di compravendita e/o atto di acquisto dell'immobile;
- copia delle planimetrie dell'unità locale oggetto dell'investimento;
- nel caso in cui il contributo richiesto si riferisca in parte alla costruzione o ristrutturazione di beni immobili:
 - computi metrici estimativi relativi alle opere edili ed agli impianti redatti da tecnico abilitato;
 - copia conforme del titolo abilitativo di cui all'Allegato A (Approfondimenti Tecnici inerenti il bando "PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER L'ARTIGIANATO 2009 Misura 1.1 Creazione d'impresa") da presentarsi al momento della richiesta di erogazione delle agevolazioni, in qualunque forma venga effettuata (anticipo, acconto, saldo);
 - copia delle relative planimetrie progettuali;
- nel caso di acquisti tramite locazione finanziaria: proposta di contratto/contratto della società di leasing sottoscritto dall'impresa con clausola di riscatto e preventivo/fattura dei beni oggetto del contratto;
- nel caso di acquisto di immobile o suolo:
 - perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attesti il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario (allegato 3);
 - dichiarazione da parte del venditore che l'immobile oggetto dell'investimento non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche nel corso dei dieci anni precedenti (allegato 4);
- nel caso di acquisto di beni usati , con esclusione delle spese di cui al punto C, comma h) del bando:
 - certificato emesso da un tecnico iscritto ad Ordine o Albo professionale, attestante che: a) il prezzo dei macchinari o delle attrezzature usati non è superiore al valore di mercato ed è inferiore al costo di macchinari o attrezzature similari nuovi; b) le caratteristiche tecniche dei macchinari e delle attrezzature usati sono adeguate alle esigenze e sono conformi alle pertinenti norme e standards (allegato 5);
 - dichiarazione del venditore attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario (allegato 6);
- circa la disponibilità del suolo o dell'immobile, l'impresa richiedente deve dare dimostrazione della disponibilità dell'immobile al momento della richiesta di erogazione delle agevolazioni, in qualunque forma venga effettuata (anticipo, acconto, saldo), con atti o contratti (ivi compresi quelli di cui all'art. 1351 c.c.) che devono riportare in maniera chiara e leggibile il timbro di registrazione o, nel caso di registrazione telematica, devono essere corredati di tutta la documentazione da cui si evinca l'avvenuta registrazione.

LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 6 GIUGNO 2008

APPROFONDIMENTI TECNICI INERENTI AL BANDO "PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER L'ARTIGIANATO 2009– Misura 1.1 – Creazione d'impresa"

CANTIERABILITA':

Al momento della richiesta di erogazione delle agevolazioni, in qualunque forma venga effettuata (anticipo, acconto, saldo), deve essere dimostrata dall'impresa alla FI.L.S.E.:. L'impresa è tenuta a fornire prova dei titoli abilitativi edilizi necessari all'esecuzione dell'intervento ed efficaci a tale momento, pena inammissibilità delle relative spese. Pertanto il requisito della cantierabilità sussiste in presenza di titoli edilizi efficaci, senza che sia al contempo richiesto l'avvenuto inizio dei lavori (il DURC, sia nel caso di DIA obbligatoria sia nel caso di Permesso di Costruire, deve essere presentato prima dell'inizio dei lavori a norma rispettivamente dell'art. 26, comma 3, ultima parte e dell'art. 34, comma 4 della l.r. n. 16/2008 e s.m.)

Per titoli abilitativi si fa riferimento alla Legge Regionale 16/2008 e s.m. (Disciplina dell'attività edilizia) e si intendono:

- a) Comunicazione di avvio dell'attività al Comune (art. 21, comma 2) avente immediata efficacia;
- b) DIA obbligatoria (art. 23), efficace per decorso del termine di 20 giorni dalla presentazione effettuata presso il Comune di riferimento (art.26, comma 1, lettera a);
- c) Permesso di Costruire o DIA facoltativa (art. 24), efficace per decorso del termine di 30 giorni dalla presentazione effettuata presso il Comune di riferimento (art.26, comma 1, lettera b);
- d) Varianti ai titoli abilitativi e varianti in corso d'opera (art.25);
- e) Accertamento di conformità di interventi eseguiti in assenza o in difformità da DIA obbligatoria (art. 43, comma 4) purchè le opere oggetto del programma di investimento siano state realizzate entro e non oltre i 12 mesi antecedenti i termini di apertura del bando.
- f) Permesso a Costruire in sanatoria (art. 49) purché le opere oggetto del programma di investimento siano state realizzate entro e non oltre i 12 mesi antecedenti i termini di apertura del bando.

Per verificare se trattasi di manutenzione ordinaria o straordinaria si rimanda alle definizioni degli interventi di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. 16/2008 e s.m.

In particolare si evidenzia che le opere da realizzare all'interno delle unità immobiliari individuate nell'art. 21, comma 2, lettera c) della ridetta L.R. 16/2008 e soggette a presentazione di mera comunicazione di avvio dell'attività possono ricomprendere interventi edilizi riconducibili sia nella manutenzione straordinaria (art. 7) sia nel risanamento conservativo (art. 9) sia nella ristrutturazione edilizia non coinvolgente l'esterno dell'edificio (art. 10).

Si precisa che per gli *interventi di impiantistica* - quali ad esempio impianto elettrico, impianto idraulico, impianto di riscaldamento/condizionamento, etc – risulta necessaria l'acquisizione dei titoli abilitativi rientranti in una delle fattispecie di cui sopra.

Per ulteriori approfondimenti circa la Legge Regionale 16/2008, si consulti anche il sito internet della Regione Liguria al seguente percorso:

www.regione.liguria.it

- → ambiente e territorio
- urbanistica
- → disciplina dell'attività urbanistica
- → banca dati